

STATUTO

SATYROI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BOVA MARINA RC VIA MONTE
BIANCO 22

Numero REA: RC - 182307

Codice fiscale: 02673100802

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-04-2022 - Statuto completo	2
--	---

N. 94644 di Repertorio N. 28739 di raccolta

ALLEGATO "A"- STATUTO

della società cooperativa a mutualità prevalente
denominata "SATYROI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO"

DENOMINAZIONE - SEDE- DURATA

Art.1) E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente denominata "SATYROI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO", regolata dal presente statuto e in quanto compatibili dalle norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata

Art.2) La società ha sede in Bova Marina(RC), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell' art. 111 ter disposizioni di attuazione al codice civile. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative(ad esempio succursali, filiali o uffici Amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato; spetta invece ai soci di deliberare l'istituzione di sedi secondarie, sia in Italia che nell'ambito dell'Unione Europea ed anche all'estero, o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopraindicato;

Art.3) La durata della cooperativa è fissata da oggi fino al 31 dicembre 2090. Tale durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea Straordinaria o anche anticipatamente sciolta.

SCOPO ED OGGETTO

Art.4) La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi, oltre alla mutualità, sono la solidarietà, il rispetto della persona, la democraticità interna ed esterna, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni. In relazione a ciò la Cooperativa si propone di svolgere la propria attività caratteristica in modo da far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

La Cooperativa, con riferimento alle esigenze ed agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- lo svolgimento di attività di lavoro agricolo e forestale nonché di tutte le attività a queste connesse, incluse quelle relative alla produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione con metodi di agricoltura biologica di prodotti agricoli e zootecnici, forestali e ambientali;
- lo svolgimento di attività di sistemazione e manutenzione di fondi rustici, recupero, risanamento e con servazione ambientale;
- l'organizzazione e la gestione di centri di accoglienza e di promozione del territorio, centri di tra sformazione di materie prime agricole, centri di documentazione, archiviazione, musealizzazione di atti, documenti e

reperiti riguardanti il territorio in cui opera la società cooperativa;

- l'organizzazione e la gestione di centri per l'educazione esperienziale in ambito agricolo, forestale e ambientale, nonché di centri di formazione e ricerca in ambito agricolo e forestale;

- l'organizzazione di corsi di formazione professionale nei settori dell'agricoltura e dell'ambiente in genere, anche in convezione con enti regionali, statali e dell'unione europea.

- l'organizzazione di campagne informative e promozionali di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale in cui opera la società cooperativa;

- la gestione di centri culturali, musei, centri visita, mostre e strutture in genere che operino nel campo della cultura;

- l'organizzazione di manifestazioni culturali e congressuali;

- la promozione di attività informativa e promozionale del territorio, nonché di itinerari turistici volti alla conoscenza del territorio in tutti i suoi aspetti;

- servizi di guida turistica e/o escursionistica sul territorio;

- la gestione in proprio o per conto terzi di centri di produzione di prodotti tipici, sia artigianali che agroalimentari;

- la gestione in proprio o per conto terzi di bar, ristoranti, pizzerie, mense, centri di preparazione, cottura e distribuzione pasti;

- la gestione in proprio o per conto terzi di strutture per l'ospitalità quali alberghi, alberghi diffusi, b&b, ospitalità

diffusa;

Le attività suindicate verranno svolte secondo i principi di mutualità prevalente, come definiti dal l'art.2512 del codice civile, potendosi avvalere comunque la società delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

E' tassativamente vietato l'esercizio delle attività riservate ai sensi del D.Lgs.58/98, legge 197/91 e D.Lgs.385/93.

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari atte a raggiungere sia direttamente che indirettamente, gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni previste dalla legge.

SOCI

Art.5) Il numero dei soci è illimitato e variabile non può essere inferiore al minimo fissato dalla legge, ai sensi dell'articolo

2522 del codice civile. Se, successivamente alla costituzione, il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale, la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci;
- c) soci sovventori, eventualmente anche persone giuridiche, ai quali spetta una remunerazione maggiorata fino al 2% rispetto a quella stabilita per gli altri soci e la ripartizione degli utili;

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate;

Art.6) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo amministrativo, contenente i seguenti elementi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto e dalla legge;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci alla quale chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;

e) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto sociale ed i regolamenti e di volersi attenere alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto;

- ogni altra notizia richiesta dall'organo amministrativo.

Art.7) La delibera di ammissione è adottata dall'Organo Amministrativo, che, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto, delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta dalla società.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati i quali, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, possono chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea.

L'assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte, con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art.8) Per tutti i rapporti con la Cooperativa,il do micilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

RECESSO-ESCLUSIONE-MORTE DEL SOCIO

Art.9) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art.10) Oltre che nei casi previsti dalla legge (art.2437 e 2530,ultimo comma,del codice civile, art.34 D.Lgs numero 5/2003) può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi della cooperativa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al collegio arbitrale previsto nel presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda.Per i rapporti mutualistici tra socio e società,il recesso ha effetto con la chiusura dell' esercizio in corso,se comunicata tre mesi prima e,in caso contrario,con la chiusura dell'esercizio in corso. Non è ammesso il recesso parziale.

Art.11)L'esclusione del socio,oltre che nel caso indicato

dall'art.2531 del codice civile,può essere deliberata dall'Organo Amministrativo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge,dal contratto sociale,dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti per la partecipazione alla società;
- in seguito a dichiarazione di interdizione, inabilitazione o fallimento o in seguito a condanna ad una pena che importi l'interdizione,anche temporanea,dai pubblici uffici e negli altri casi previsti dall'art.2286 del codice civile;
- in caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Contro la deliberazione di esclusione il socio,nel termine di sessanta(60)giorni dalla comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale previsto dal presente statuto. L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro soci,da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art.12) Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. I soci receduti o esclusi hanno soltanto diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate,eventualmente rivalutate a norma del presente statuto.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale

sociale e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato,avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,limitatamente al socio,diventa operativo.La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,ove versato,qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell' art. 2545 quinquies,terzo comma,codice civile.

Il pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Art.13) In caso di morte dei soci,gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote sottoscritte e interamente liberate, eventualmente rivalutate,nella misura e con le modalità di cui al precente articolo 12.Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società che ne facciano richiesta,subentrano,previa deliberazione dell'organo amministrativo,nella partecipazione del socio defunto. In tal caso,in presenza di pluralità di eredi,questi devono nominare un rappresentante comune,salvo che la partecipazione sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art.14) I soci receduti,esclusi e gli eredi del socio defunto decadono dal diritto al rimborso delle quote di partecipazione versate e dagli altri diritti loro spettanti ove la relativa richiesta non sia stata prodotta entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo

scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote di partecipazione per le quali non sia stato richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto o la cessione della partecipazione si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio receduto, quello escluso e gli eredi del socio defunto sono responsabili verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle quote di partecipazione. Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle quote di partecipazione del medesimo.

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.15) Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale rappresentato dall'ammontare delle partecipazioni dei soci, costituite da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore ad E.100,00 (euro cento/00) sottoscrivendo ciascuno dei soci un minimo di sei quote;
- b) dalla riserva ordinaria legale formata con gli utili di cui all'art.18 e con valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci a tale titolo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci o prevista per legge:

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci rispondono soltanto nei limiti del capitale sottoscritto. Le riserve non possono essere distribuite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della società.

Art.16) Il versamento delle quote di partecipazione sottoscritte può essere effettuato in unica soluzione o ratealmente, per la metà al momento della sottoscrizione e per la residua metà nei tempi e nei modi stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Art.17) Le quote di partecipazione non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari; le stesse sono intrasferibili.

Art.18) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, nei modi e con l'osservanza delle norme legali e tributarie vigenti. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al

bilancio. Gli amministratori ed i sindaci della società, se nominati, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio devono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del codice civile indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti. Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite. Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) una parte a rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 legge 31 gennaio 1992 numero 59;
- c) una parte, non inferiore al 3% (tre per cento), ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 legge 31 gennaio 1992 numero 59;
- d) una parte ad eventuali dividendi, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente e, cioè, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

L'assemblea può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non

cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli strumenti finanziari dei soci non cooperatori. L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili al fine di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente e cioè in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

L'Organo Amministrativo che redige il bilancio di esercizio può apportare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni ai soci, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici, che potrà avvenire mediante: integrazione dei compensi, aumento gratuito del capitale sociale, emissione gratuita di strumenti finanziari.

ORGANI SOCIALI

Art.19) Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci;
- l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale, se nominato;

Art.20) La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante

avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza(nella sede o altrove purchè in Italia)e l'elenco delle materie da trattare,nonchè la data della seconda convocazione(che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima).L'avviso della convocazione deve essere comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. L'assemblea:

- approva il bilancio e delibera sulla distribuzione degli utili;
- procede alla nomina dell'organo amministrativo;
- procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilità dell'organo amministrativo e dei sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo;

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi previsti dal precedente art.18.

L'assemblea si riunisce,inoltre,quando ne sia fatta richiesta,con indicazione delle materie da trattare,da almeno un decimo dei soci.In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque entro venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta. L'assemblea a norma di legge è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art.2365 codice civile.

Art.21) Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione e per la validità delle deliberazioni, sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci come previsto dall'art.2538 codice civile.

In ogni caso l'assemblea si reputa validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale e delibera a maggioranza assoluta e nei casi previsti ai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art.2479 codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della votazione per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Hanno diritto al voto, nelle assemblee, i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel versamento delle quote sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo ed il valore della quota di partecipazione posseduta. Il socio può farsi

rappresentare nell'assemblea da un altro socio che abbia diritto al voto e che non sia amministratore, nè dipendente della società oppure da un parente entro il terzo grado, anche non socio. La delega deve essere data per iscritto. Ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art.22) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e quando occorre uno o più scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario. Il verbale delle assemblee, le cui deliberazioni importino modifiche del lo statuto, deve essere redatto da un notaio. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare e fare constatare la regolare costituzione dell'assemblea medesima, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Art.23) La società può essere amministrata alternativamente da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea, che durano in carica tre anni. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori sono sempre rieleggibili. Il consiglio di

Amministrazione, se nominato, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, salvo che non via abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina.

Art.24) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Ad esso sono attribuite tutte le facoltà necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, con esclusione soltanto di quelle attività tassativamente riservate dalla legge o dal presente Statuto all'assemblea dei soci. Il Consiglio di amministrazione, se nominato, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e fermo restando quanto previsto dall'art.2381 del codice civile.

Non possono essere delegate le attribuzioni dell'organo amministrativo indicate nell'art.2381 del codice civile nè i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Art.25) Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, è convocato nella sede sociale o altrove purchè nell'ambito della Provincia in cui la società ha sede legale, dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri in carica. La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o e-mail da spedirsi

non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegram ma in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazioni. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art.26) L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza. Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. La rappresentanza della cooperativa spetta nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati ed ai procuratori e mandatari speciali, se nominati.

Art.27) Alla società si applicano le norme in materia di Collegio Sindacale previste per la società a responsabilità limitata

dall'art.2477 e seguenti del codice civile;la società nominerà il collegio sindacale,o il sindaco unico,ai sensi di legge solo ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà. Il collegio sindacale,se nominato,sarà composto di tre sindaci effettivi tra cui il presidente e due supplenti,tutti nominati dall'assemblea dei soci.I sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale o il sindaco unico,se nominati,esercitano anche il controllo contabile e pertanto i sindaci devono essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.28)L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori,stabilendone i poteri.In caso di sciogli mento della società,l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art.11 legge 31 gennaio 1992 numero 59.

Art.29) Ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci o tra questi e la società,relativamente all' interpretazione ed

all'applicazione del presente Statuto, dell'eventuale regolamento interno o delle delibere degli organi sociali, sarà rimessa alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio della provincia nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società. Il collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, come arbitro rituale, secondo le disposizioni previste in materia dal codice di rito. Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. Le modifiche alla presente clausola dovranno essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.30) Per meglio disciplinare il funzionamento interno e per disciplinare i rapporti fra la società ed i soci determinando

criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo può elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea che delibererà con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art.31) Le clausole mutualistiche, i principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui al presente statuto come determinati dalla legge ed espressamente previsti dall'art.2514 codice civile sono inderogabili e devono essere in fatto osservati.

Art.32) per quanto non contemplato e previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile sulle società cooperative e sulle società a responsabilità limitata, nonché da ogni altra disposizione di legge in materia.

f.to urra hernandez luis julian

autuori maria luisa notaio (impronta del sigillo)

Io sottoscritto Dott.Maria Luisa Autuori, Notaio in Bova Marina, ed iscritto nel ruolo Notarili Riuniti di Reggio Calabria e Locri, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 82/2005 come modificato dall'art.26, D.Lgs 30 dicembre 2010 numero 235, che si trasmette ad uso del registro Imprese. Imposta di Bollo assolta ai sensi del D.M.22 febbraio

2007,mediante M.U.I registrato il 28 Aprile 2022 al numero 1775 serie 1T.